



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

12 aprile 2017 (unica convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente integrato e modificato e ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

PUNTO N. 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto all'ordine del giorno in sede in sede straordinaria:

2) Modifiche dello Statuto sociale agli articoli 15 e 19; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Premessa

Il progetto portato all'attenzione dell'Assemblea contempla proposte di modifiche statutarie che riguardano il perfezionamento e completamento della fase di adeguamento dello Statuto alle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia (Circolare n. 285/2013, di seguito "**Disposizioni di Vigilanza**"), a seguito di aggiornamenti delle stesse in materia di "governo societario" (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1), al fine di assicurare coerenza e conformità con l'evoluzione delle regole, dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e europeo (in particolare la Direttiva 2013/36/UE – *c.d.* "CRD IV" e le linee guida emanate dall'EBA nel 2011 sulla *governance* interna) coordinandole con i chiarimenti e le linee applicative fornite da Banca d'Italia nel corso dell'esperienza pratica.

Si ricorda che l'Assemblea del 16 aprile 2015 approvò, *inter alia*, una prima serie di modifiche allo Statuto (Artt. 13, 17 e 23), ai fini dell'adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza in particolare in tema di: *i*) compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione; *ii*) Comitati endo-consiliari; *iii*) poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e *iv*) politiche di remunerazione.

All'epoca la scelta del Consiglio uscente fu quella di limitare, per quanto possibile, gli interventi sullo Statuto, avanzando quindi solo le proposte di modifica da recepire obbligatoriamente, così come richiesto dalla richiamata normativa, nei termini di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Si sottopongono ora all'Assemblea le ulteriori modifiche per perfezionare il pieno adeguamento alle citate Disposizioni di Vigilanza entro il termine ultimo del 30 giugno 2017, previsto da tale normativa.

Di seguito vengono illustrate, partitamente per ciascun articolo oggetto di intervento, le modifiche statutarie sottoposte alla deliberazione dell'Assemblea.

..°° ..°° ..°° ..

Illustrazione delle modifiche statutarie proposte

✓ *Composizione degli organi collegiali (Art. 15, comma 1)*

L'Art. 15 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea tra un minimo di nove (9) e un massimo di diciassette (17).

La proposta di modifica riguarda la diminuzione del numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione da diciassette (17) a quindici (15), entro il limite quantitativo indicato dalle Disposizioni di Vigilanza (limite allo stato rispettato dalla composizione del Consiglio in carica determinata dall'Assemblea del 16 aprile 2015 in 14 membri).

Si precisa che attualmente il Consiglio risulta composto da tredici (13) membri a seguito delle dimissioni (in data 28 dicembre 2016) del Consigliere Dott. Whamond e che all'ordine del giorno della presente Assemblea, in sede ordinaria, è prevista la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali quattordici (14) a tredici (13) membri.

Si ricorda che, secondo le Disposizioni di Vigilanza, consigli di amministrazione che prevedono un numero di componenti superiori a quindici (15), sono considerati casi eccezionali, che vanno analiticamente valutati e motivati. Si potrebbe, quindi, mantenere il numero massimo attuale di diciassette (17) consiglieri, solo qualora vi fossero specifiche ragioni da valutare e motivare analiticamente e adeguatamente.

A riguardo si evidenzia che:

- i) come detto, il numero dei Consiglieri è stabilito in quattordici (14), quindi al di sotto del limite indicato dalle Disposizioni di Vigilanza; e
- ii) nel documento sulla "*Composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena*", predisposto in occasione della nomina del Consiglio ad aprile 2015, la dimensione ottimale del Consiglio di Amministrazione è stata indicata in un numero compreso tra 12 e 14 Consiglieri, adeguatezza confermata anche in sede di autovalutazione del Consiglio a marzo 2016 e a febbraio 2017.

La diminuzione del numero massimo di amministratori, oltre che conforme alla normativa di Banca d'Italia, risulta quindi anche coerente con la realtà attuale e con la composizione ottimale del Consiglio e senza impatti sulla *governance* in essere.

✓ *Presidente del Consiglio di Amministrazione (Art. 19, commi 1, 3 e 4)*

L'Art. 19 dello Statuto contiene delle previsioni che regolano la composizione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo.

La proposta di modifica riguarda l'eliminazione del riferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione quale membro di diritto del Comitato Esecutivo, sostituito dalla previsione che il Presidente stesso possa partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

Le Disposizioni di Vigilanza in tema di governo societario dedicano un apposito paragrafo al *“Ruolo del Presidente”*, con la finalità di valorizzare tale figura all’interno del Consiglio di Amministrazione, enfatizzandone il ruolo di *“garante”* dell’efficienza dei lavori del *board*.

In tale contesto, le Disposizioni di Vigilanza sanciscono che il Presidente, per svolgere efficacemente la propria funzione, deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere neppure di fatto funzioni gestionali. Inoltre, rientra nel ruolo del Presidente favorire in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecitare la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio.

Le Disposizioni di Vigilanza precisano, quindi, che il Presidente non può essere membro del Comitato Esecutivo e, se utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, può partecipare, ma senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Si rende, dunque, necessario un intervento sull’art. 19 dello Statuto relativo al Comitato Esecutivo al fine di:

- i) eliminare la previsione che considera il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, per completezza anche il Vice Presidente o i Vice Presidenti, quali membri di diritto del Comitato Esecutivo;
- ii) precisare che i restanti componenti del Comitato Esecutivo sono scelti dal Consiglio fra i propri membri, escluso il Presidente, ipotizzando un nuovo numero massimo complessivo di sette (7) membri, rispetto all’attuale numero massimo di nove (9);
- iii) introdurre la nomina del Presidente del Comitato Esecutivo da parte del Comitato stesso, scegliendolo al proprio interno, adeguando conseguentemente i poteri e il funzionamento del Comitato; e
- iv) prevedere che il Presidente del Consiglio di Amministrazione possa partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.

Anche se, allo stato, il Comitato Esecutivo non è stato costituito, la modifica in esame deve comunque essere sottoposta all’Assemblea per adeguamento dello Statuto e per essere conformi alla normativa Banca d’Italia nell’ipotesi di un’eventuale ricostituzione del Comitato Esecutivo.

..°°.. ..°°.. ..°°..

Si ricorda che le modifiche statutarie proposte sono soggette all’autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n. 385/1993.

Si trascrivono di seguito le proposte di modifica degli articoli 15 e 19 dello Statuto sociale, mettendo a raffronto il testo attuale ed il testo proposto.

STATUTO VIGENTE ⁽¹⁾	PROPOSTE DI MODIFICA ⁽²⁾
<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">Il Consiglio di Amministrazione</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 15</u></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette. Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">Il Consiglio di Amministrazione</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 15</u></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette quindici. Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.</p>
<p>1.1. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina</p>	<p><i>Invariato</i></p>

⁽¹⁾ La colonna reca il testo vigente dello Statuto sociale.

⁽²⁾ La colonna reca le proposte di modifica. Il carattere barrato indica la parte del testo di cui si propone l'eliminazione e il carattere grassetto quello di cui si propone l'inserimento.

STATUTO VIGENTE ⁽¹⁾	PROPOSTE DI MODIFICA ⁽²⁾
delle società quotate.	
<p>1.2. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno contenere candidati di genere diverso in ordine alternato e in egual proporzione se in numero pari, secondo, comunque, quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e ciò ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste medesime non potranno contenere nominativi che, alla data dell'Assemblea di rinnovo degli Organi, abbiano compiuto il 75° anno di età, avuto riguardo anche alle limitazioni di età previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la carica di Amministratore Delegato previste rispettivamente dagli articoli 13, comma 3 lett. b) e 18, comma 4. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, inoltre, dovranno contenere un numero di candidati, specificamente indicati, aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate non inferiore a due e comunque pari ad almeno un terzo dei candidati presentati nella lista. Nel caso in cui a tale quota non corrisponda un numero intero, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.</p>	<i>Invariato</i>
<p>1.3. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<i>Invariato</i>
<p>1.4. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di</p>	<i>Invariato</i>

STATUTO VIGENTE ⁽¹⁾	PROPOSTE DI MODIFICA ⁽²⁾
<p>comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.</p>	
<p>1.5. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 1.1; e (iii) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>1.6. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine</p>	<p><i>Invariato</i></p>

STATUTO VIGENTE ⁽¹⁾	PROPOSTE DI MODIFICA ⁽²⁾
<p>progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano la metà di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;</p> <p>b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 1.1 si procederà a sostituire il numero necessario di candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti - tratti dalle medesime liste alle quali</p>	

STATUTO VIGENTE ⁽¹⁾	PROPOSTE DI MODIFICA ⁽²⁾
<p>appartenevano i candidati sostituiti - che avranno ottenuto il quoziente più elevato.</p> <p>Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.</p> <p>Inoltre, qualora l'applicazione delle procedure che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.</p> <p>Qualora applicando i procedimenti di cui sopra, per mancanza di sostituti indipendenti o del genere meno rappresentato, non fosse eletto il numero di Amministratori necessario per rispettare la quota minima di Amministratori indipendenti e di Amministratori del genere meno rappresentato, l'Assemblea provvederà alla elezione degli Amministratori mancanti con delibera approvata a maggioranza semplice sulla base di candidatura proposta, seduta stante, prioritariamente dai soggetti che abbiano presentato la lista cui</p>	

STATUTO VIGENTE ⁽¹⁾	PROPOSTE DI MODIFICA ⁽²⁾
appartiene il candidato o i candidati da sostituire.	
1.7. Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.	<i>Invariato</i>
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.	<i>Invariato</i>
3. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio nel corso del mandato, valgono le disposizioni di legge, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.	<i>Invariato</i>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">Il Comitato Esecutivo</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 19</u></p> <p>1. Il Comitato Esecutivo è composto:</p> <p>a) dal Presidente;</p> <p>b) dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti;</p> <p>c) dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati, se nominati;</p> <p>d) da membri del Consiglio di Amministrazione, scelti annualmente dal Consiglio stesso nella prima riunione successiva all'Assemblea che approva il bilancio, in numero tale che il Comitato Esecutivo sia formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">Il Comitato Esecutivo</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 19</u></p> <p>1. Il Comitato Esecutivo è composto:</p> <p>a) dal Presidente;</p> <p>b) dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti;</p> <p>a) dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati, se nominati;</p> <p>b) da membri del Consiglio di Amministrazione, escluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scelti annualmente dal Consiglio stesso nella prima riunione successiva all'Assemblea che approva il bilancio, in numero tale che il Comitato Esecutivo sia formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove sette</p>

STATUTO VIGENTE ⁽¹⁾	PROPOSTE DI MODIFICA ⁽²⁾
	membri.
	1. La funzione di Presidente del Comitato Esecutivo è svolta dall'Amministratore Delegato. In caso di più Amministratori Delegati, il Comitato Esecutivo nomina il proprio Presidente scegliendo tra uno di essi.
	2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.
2. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.	<i>Invariato (diventa comma 4)</i>
3. Il Comitato è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene normalmente una volta ogni quindici giorni utilizzando le stesse modalità previste dallo Statuto per la convocazione del Consiglio di Amministrazione in via ordinaria e per i casi d'urgenza. Il Comitato Esecutivo può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.	5 Il Comitato è convocato dal Presidente del Comitato Esecutivo che stabilisce l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene normalmente una volta ogni quindici giorni utilizzando le stesse modalità previste dallo Statuto per la convocazione del Consiglio di Amministrazione in via ordinaria e per i casi d'urgenza. Il Comitato Esecutivo può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Comitato Esecutivo, inviata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
3. Il Segretario del Comitato è scelto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, fra i Dirigenti della Società.	6. Il Segretario del Comitato è scelto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente del Comitato Esecutivo , fra i Dirigenti della Società
4. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.	<i>Invariato (diventa comma 7)</i>

STATUTO VIGENTE ⁽¹⁾	PROPOSTE DI MODIFICA ⁽²⁾
5. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.	<i>Invariato (diventa comma 8)</i>
6. Alle riunioni assistono i membri del Collegio Sindacale.	<i>Invariato (diventa comma 9)</i>
7. I verbali delle singole adunanze, trascritti nell'apposito libro, sono tenuti a disposizione del Consiglio di Amministrazione.	<i>Invariato (diventa comma 10)</i>

..°° ..°° ..°° ..

Relativamente alla proposta di modifica degli articoli 15 e 19 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che non ricorrono gli estremi per il diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

..°° ..°° ..°° ..

Signori Azionisti,

in merito a quanto sopra esposto, vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

“L’Assemblea straordinaria dei soci,

viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

D E L I B E R A

(a) di modificare gli articoli 15 e 19 dello Statuto sociale che assumeranno, la seguente formulazione:

“Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a quindici. Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall’autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell’esercizio del credito ordinario in Italia. L’Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l’immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.

(1.1) *Invariato*

(1.2) *Invariato*

(1.3) *Invariato*

(1.4) *Invariato*

(1.5) *Invariato*

(1.6) *Invariato*

(1.7) *Invariato*

2. *Invariato*

3. *Invariato.*”

“Articolo 19

1. Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati, se nominati;
- b) da membri del Consiglio di Amministrazione, escluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scelti annualmente dal Consiglio stesso nella prima riunione successiva all'Assemblea che approva il bilancio, in numero tale che il Comitato Esecutivo sia formato da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri.

2. La funzione di Presidente del Comitato Esecutivo è svolta dall'Amministratore Delegato. In caso di più Amministratori Delegati, il Comitato Esecutivo nomina il proprio Presidente scegliendo tra uno di essi.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per assicurare un'efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

4. *Invariato (ex comma 2)*

5. Il Comitato è convocato dal Presidente del Comitato Esecutivo che stabilisce l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene normalmente una volta ogni quindici giorni utilizzando le stesse modalità previste dallo Statuto per la convocazione del Consiglio di Amministrazione in via ordinaria e per i casi d'urgenza. Il Comitato Esecutivo può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Comitato Esecutivo, inviata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Segretario del Comitato è scelto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente del Comitato Esecutivo, fra i Dirigenti della Società.

7. *Invariato (ex comma 5)*

8. *Invariato (ex comma 6)*

9. *Invariato (ex comma 7)*

10. *Invariato (ex comma 8)”. ”*

Siena, 10 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Ing. Alessandro Falciai

Presidente del Consiglio di Amministrazione